

**Condannata l'Italia ai sensi dell'art. 8 CEDU
per aver tollerato che la madre impedisse i contatti tra il figlio minore e suo padre**

di CLAUDIA BENANTI

È noto agli operatori del diritto come, nonostante la legislazione italiana garantisca il diritto del minore ad avere una relazione affettiva stabile con ambedue i genitori, in presenza di una conflittualità acuta tra i medesimi risulti in concreto difficile garantire l'attuazione di tale diritto in capo al genitore non affidatario o non collocatario del figlio. Ciò perché l'opposizione del genitore, affidatario in via esclusiva o collocatario del minore, agli incontri tra il figlio e l'altro genitore è in grado di limitare fortemente la relazione tra questi ultimi, mentre la reazione ordinamentale a tale comportamento ostruzionistico è spesso inefficace o tardiva.

Emblematico in tal senso è il caso deciso dalla Corte EDU con sentenza del 10 dicembre 2020 (ric. n. 36936/18, A.V. c. Italia), ove a partire dal 2010, quando il bambino aveva soltanto due anni, il padre aveva chiesto incessantemente al tribunale di organizzare degli incontri con suo figlio, ma fino al 2015 aveva potuto esercitare il suo diritto di visita soltanto in modo estremamente limitato. Ciò in ragione dell'opposizione della madre affidataria del bambino, alla quale si era aggiunto in un secondo tempo il rifiuto di quest'ultimo di incontrare il padre.

La perizia sulla capacità genitoriale dei genitori, nonostante fosse stata chiesta sin dal 2012, era stata disposta soltanto nel 2015 e la relazione peritale, depositata solo alla fine del 2016, aveva evidenziato che il minore si trovava a vivere in una situazione familiare pregiudizievole. Di conseguenza, era stato disposto il collocamento del minore presso una struttura di accoglienza. A seguito di ciò i genitori avevano finalmente iniziato a collaborare e, visto il miglioramento della situazione psicologica del minore, nel settembre del 2017 ne era stato disposto il rientro presso la madre, mentre il Tribunale per i minorenni aveva potuto constatare nel 2018 che i genitori ormai collaboravano nell'interesse del figlio e che questi aveva instaurato una relazione positiva con il padre e con la sua compagna.

Nella sentenza, la Corte EDU rileva come, nonostante gli strumenti previsti dal diritto italiano sembrano sufficienti a garantire il rispetto della vita familiare, in concreto le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto in contrasto con quella di diritto.

La vicenda pone, però, anche un'altra questione: come comprendere se la volontà del minore, che per esempio rifiuti l'affidamento condiviso dei genitori o si opponga agli incontri con uno di essi, sia influenzata dal genitore collocatario e come garantire l'integrità e la genuinità del suo ascolto. In ipotesi di questo tipo, la nomina di un curatore speciale che assista il minore nell'ascolto da parte del giudice potrebbe essere la soluzione più opportuna.